

ALESSANDRO ARCIFA

AVVOCATO

Patrocinante in Cassazione

Via Gabriele D'Annunzio, 111

95127 CATANIA

Tel./Fax 095.493560

E-mail: alarcifa@gmail.com

alessandro.arcifa@pec.ordineavvocaticatania.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO –

SEDE DI ROMA

RICORSO

La Dott.ssa **Monica Giuseppina NERI**, C.F. NREMCG89C45C351D, nata a Catania il 5.3.1989 ed ivi residente Via Padova 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Arcifa del foro di Catania, C.F. RCFLSN70M02C351, (Tel./Fax 095.493560 PEC alessandro.arcifa@pec.ordineavvocaticatania.it ove inviare le comunicazioni telematiche), giusta procura speciale in calce al presente atto

DICHIARA

Al Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore

Alla Commissione interministeriale RIPAM, in persona del legale rappresentante pro tempore

Alla Formez PA - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per L'Ammodernamento Delle P.A., in persona in persona del legale rappresentante pro tempore

Ai Signori Leone Ludovica, Zerbo Noemi, Mangiafico Cristina, quali controinteressati

DI PROPORRE RICORSO

per l'annullamento, previa sospensione cautelare, della graduatoria sia dei vincitori che degli idonei del concorso per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di n.8.171 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto

all'Ufficio del Processo, Codice CT - Distretto della Corte di Appello di Catania per n. 331 unità (di cui 15 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati) nella parte in cui la ricorrente non è stata inserita tra i vincitori del concorso, ma solo tra gli idonei, in ragione della mancata attribuzione del punteggio a Lei spettante (2,00) per l'ulteriore titolo universitario in ambito disciplinare attinente al profilo messo in concorso

- del bando di concorso (in GURI n.62 del 2021) ove e nelle parti in cui dovesse ritenersi lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso;

- del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta l'attribuzione del punteggio aggiuntivo (punti 2)

nonché per la declaratoria del consequenziale obbligo delle amministrazioni intimata di porre in essere tutti gli atti consequenziali, ivi compresa l'assunzione dello stesso.

......*

Per una migliore comprensione si premette

IN FATTO

La ricorrente, in possesso di laurea magistrale in Giurisprudenza LMG 01, ha partecipato al concorso per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di n.8.171 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio del Processo, Codice CT - Distretto della Corte di Appello di Catania per n. 331 unità

(di cui 15 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati).

La ricorrente ha partecipato alla prova scritta ed ha ottenuto il punteggio di 21,375 che le ha consentito l'ammissione alla fase di valutazione dei titoli.

In data 14.1.2022 l'Amministrazione ha pubblicato on line la graduatoria sia dei vincitori che degli idonei del concorso del suddetto concorso e la ricorrente ha appreso che le sono stati riconosciuti – come titoli - solo 4,7 punti aggiuntivi (2,20 per il voto di laurea 98 conseguito entro i 7 anni + 1,5 per diploma di specializzazione + 1,0 per due master universitari) rispetto ai 6,7 punti a Lei effettivamente spettanti.

In particolare non gli sono stati riconosciuti n.2 punti previsti dall'art. 6 comma 2 lett. b n.1 del bando (*“Eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo”*) per il possesso della *“Laurea magistrale - LMG/01 Giurisprudenza”* come disposto al n. 1 della succitata lettera b per i soggetti in possesso di *“Diploma di laurea o Laurea magistrale o Laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso”* .

Per cui la ricorrente si trova, allo stato, nella posizione n.450 della graduatoria tra gli idonei, ma non tra i vincitori, del concorso con il punteggio totale di 26,75.

La ricorrente ha interesse all'attribuzione dei due punti previsti dal comma 2 lett.b n.1 del bando che la porterebbero in graduatoria tra i vincitori con punti 28,75 alla posizione n°226.

Ciò premesso in fatto si osserva

IN DIRITTO

**1) OMESSA ATTRIBUZIONE DI PUNTI 2 PREVISTI DALL'ART. 6
COMMA 2 LETT. B N1 – VIOLAZIONE DEL BANDO DI GARA - Eccesso
di potere per errata valutazione dei presupposti, manifesto travisamento dei
fatti, irragionevolezza ed illogicità, disparità di trattamento ed ingiustizia
manifesta. Sintomi di sviamento di potere – Eccesso di potere per violazione
della Circolare n. 6350 del 27 dicembre 2000 della Funzione Pubblica e del
decreto ministeriale MIUR 22/10/2004, n. 270 – impugnazione in via cautelativa
del bando nei limiti di interesse.**

La ricorrente, in possesso della Laurea Magistrale in Giurisprudenza - LMG
01 –, ha pieno diritto all'attribuzione dei 2 punti previsti dall'art. 6 comma 2 lett. b
n1 del bando di gara per i candidati in possesso di *“Diploma di laurea o Laurea
magistrale o Laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale
indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso.*

A tal fine occorre specificare che il bando di concorso, all'art.2 “Requisiti
per l'ammissione”, richiede, alternativamente, ai fini dell'ammissione alla procedura
concorsuale, il possesso di:

- laurea triennale (L) in: L-14 Scienze dei servizi giuridici;
- diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL) in Giurisprudenza;
- laurea specialistica (LS) in: 22/S Giurisprudenza; 102/S Teoria e
tecniche della normazione e dell'informazione giuridica
- laurea magistrale (LM) in: LMG/01 Giurisprudenza;

L'art. 6 comma 2 lett.b punto 1 del bando del medesimo bando di concorso, (*“Eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo”*) prevede un punteggio supplementare di punti 2 per i candidati in possesso di *“Diploma di laurea o Laurea magistrale o Laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso”*, tra cui rientra la *“Laurea magistrale - LMG/01 Giurisprudenza”* di cui è in possesso la ricorrente.

Come statuito da Codesto Ecc.mo Collegio in identica situazione con ordinanze **n.1173 del 24.2.2022 e 1739/2022 del 14.2.2022** *“secondo l'orientamento di questo Tribunale Amministrativo Regionale fatto proprio dal Collegio: “Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale.”*

Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate.” (Tar Lazio, Sezione III ter, n. 12613/2021);

Rilevato che l'Amministrazione ha omesso di attribuire alla

ricorrente gli ulteriori 2 punti per il possesso della laurea magistrale in quanto titolo superiore a quello richiesto per l'accesso;"

E' assolutamente condivisibile, invero, quanto statuito da Codesto tribunale nella sentenza 12613/2021 le cui motivazioni si riportano e fanno proprie:" Il collegio, in linea con la richiamata pronuncia (Tar Lazio, Il bis, 21 giugno 2018, n. 6922) , non può che rilevare l'illegittima esclusione, statuita all'art. 6 del bando, della valutazione quale titolo aggiuntivo del possesso della laurea magistrale in luogo del requisito minimo d'accesso rappresentato dalla laurea breve triennale.

Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale.

Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate.

Infatti, se ai fini della partecipazione alla selezione è sufficiente la laurea breve triennale, in un'ottica di corretta interpretazione degli artt. 2 e 6 del bando, il diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea

magistrale non può non essere considerato quale titolo “aggiuntivo/ulteriore” rispetto a quello di base per la partecipazione al concorso, con la conseguenziale attribuzione della relativa aliquota di punteggio.

La diversità sostanziale dei due corsi emerge, ancora, in relazione alle finalità sancite nel decreto ministeriale 22/10/2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica”, dove si afferma che il corso di laurea di I livello (triennale) “ha l’obiettivo di assicurare allo studente una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali” (art. 3, comma 4, d.m. n. 270/2004), mentre “il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici” (art. 3, comma 6, d.m. n. 270/2004).

Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, risulta essere illegittima l’esclusione, dalla valutazione dei titoli aggiuntivi, operata dalla commissione di concorso in applicazione dell’art. 6 del bando di concorso, del titolo di laurea superiore posseduto, nel caso di specie, dal ricorrente, ovvero la laurea magistrale, rispetto al titolo minimo di accesso richiesto dal bando ai fini della partecipazione, ovvero la laurea triennale.”

Alla luce dei superiori principi, la ricorrente, in possesso della laurea

magistrale in Giurisprudenza LMG 01, ha pieno diritto al punteggio aggiuntivo (punti 2) previsto dal bando art. 6 comma 2 lett. b n.1 , (che ad ogni buon fine si impugna), pena la sua illegittimità per i profili sopraevidenziati.

ISTANZA CAUTELARE

Sussistono i presupposti per l'accoglimento della presente istanza cautelare con cui si chiede, nelle more della decisione di merito, che venga ordinato alle Amministrazioni intimare di procedere a porre in essere all'assunzione, ancorchè condizionata all'esito definitivo del presente giudizio o in subordine che venga ordinato il riesame della posizione della ricorrente alla luce delle censure che Codesto TAR riterrà *prima facie* fondate (Ord.TAR 1173/2022)

Il *fumus boni juris* è evidente ed emerge da quanto sopra detto.

Sussiste inoltre il danno grave ed irreparabile in quanto la mancata ammissione del ricorrente, privo occupazione stabile, preclude allo stesso di poter ottenere il posto di lavoro a tempo determinato previsto dal bando di concorso.

ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

In ragione dell'elevatissimo numero di candidati che verrebbero scavalcati dall'accoglimento del ricorso ed a cui deve essere notificato il presente ricorso prima della decisione di merito (allo stato viene notificato solo ad alcuni) , si chiede di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami ai fini dell'integrazione del contraddittorio anche con le modalità descritte, in identico caso, con l' ordinanza 1173/2022.

In coerenza

SI CHIEDE

l'accoglimento del presente ricorso, e preliminarmente dell'istanza cautelare, con l'annullamento di tutti gli atti impugnati e con la declaratoria del conseguenziale obbligo delle amministrazioni intime di attribuire il punteggio richiesto e di porre in essere tutti gli atti consequenziali, ivi compresa l'assunzione.

Spese e compensi di lite, con distrazione in favore del legale anticipatario,

Si versa C.U. di € 325,00

Catania/ Roma 28.2.2022

Avvocato Alessandro Arcifa